



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181
ufficiotecnico@comuneraddusa.gov.it
Fax: 095/662982

Sistema Tariffario del Servizio Idrico Integrato (SII)

SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti del costo del servizio
5. Costi e ricavi del Servizio Idrico Integrato (SII)
6. Rimodulazione tariffaria
7. Conclusioni

1. PREMESSE

Il Comune di Raddusa gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

Il Comune di Raddusa, attinge l'acqua dai pozzi di pertinenza ubicati in contrada San Bartolo, in agro di Aidone, attraverso una condotta di adduzione di circa 18 km, interrata, ed in parte realizzata in superficie. Quando si rappresentano delle riduzioni di erogazioni dai pozzi, oppure, quando si verificano disfunzioni agli impianti di contrada San Bartolo, il Comune è autorizzato ad attingere la quantità necessaria dalla condotta di "Sicilia Aque" nel punto più vicino, in contrada Cuticchi, attraverso sempre una condotta di pertinenza di circa 5 km;

L'ARERA è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) ~~Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";~~
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999”;
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001” ed, in particolare, il punto 1.3 “Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa”;
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l’adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione”;
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito “legge 481/95”) all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”;
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito “d.lgs. 267/00”) e, in particolare, l’art. 243-bis, comma 8 lettera c), “(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto”;
- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito “D.P.R. 116/11”), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- k) Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;

- l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" ed il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso";
- m) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" ed il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)";
- n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante "Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo";
- o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento".
- p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR";
- q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";
- r) Deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante "Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l'anno 2015";
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato" ;

- t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, “Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
- u) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- v) Deliberazione 665/2017/R/idr “Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti” (TICSI);
- w) Deliberazione 918/2017/R/ “Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche”;

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il ~~“Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato~~ tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante

[per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi

sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»;

- l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - ~~l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;~~
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del

servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
 - con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
 - con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;
 - con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;
 - con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2).
-

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi investimenti)*

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-*

by.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;
 - copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
 - copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
 - copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,

- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito:

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Acquisto Acqua da terzi	€ 43.839,55
Energia Elettrica	€ 61.475,40
Materiale per Manutenzione	€ 3.954,96
Manutenzione Ordinaria rete Idrica	€ 53.591,30
Personale Tecnico	€ 43.478,00
Ammortamenti Acquedotto	€ 5.454,54
Quota Spese generali	€ 40.194,25

TOTALE SERVIZIO ACQUEDOTTO	€ 251.988,00
----------------------------	--------------

SERVIZIO FOGNATURA

Manutenzione Ord. Rete Fognante	€ 26.794,80
Personale Tecnico	€ 17.522,00
Ammortamenti Fognatura	€ 19.386,24
Quota Spese generali	€ 40.194,25

TOTALE SERVIZIO FOGNATURA	€ 103.897,29
---------------------------	--------------

Totale complessivo SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 355.885,29
---	---------------------

DETTAGLIO SPESE GENERALI

Canoni Funzionamento ATO	€ 3.384,00
Spese Amministrative	€ 4.148,00
Spese Assicurative	€ 763,50
Analisi Acque	€ 3.468,00
Assistenza Hw e Sw	€ 2.300,00
Persoanle amministrativo	€ 64.000,00
Carburante e Manutenzione Mezzi	€ 5.600,00
SUBTOTALE SPESE GENERALI	€ 83.663,50

Ricavi da Diritti di Allaccio

-€ 3.275,00

TOTALE SPESE GENERALI DA RIPARTIRE	€ 80.388,50
---	--------------------

€ 40.194,25

Quota per ogni Servizio (spese generali :2)

NOTA: Le spese generali sono state ripartite equamente sui vari servizi

6. TARIFFE E ALTRI RICAVI

6.1 Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

Una volta ottenuti i suddetti costi, essi vengono differenziati per Servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi e approssimati con la suddivisione di costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa (si sono sottratti i Ricavi Accessori e Diritti) sarà:

TOTALE OBIETTIVO RICAVI		
	€/anno	%
Obiettivo Ricavi Acquedotto:	251.988,00	70,81%
Obiettivo Ricavi Fognatura:	103.897,29	29,19%
Obiettivo Ricavi Depurazione:		0,00%
TOTALE OBIETTIVO RICAVI	355.885,29	100,00%

6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI (Art. 36 comma 6 Del. 665/15/R/idr) .

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

6.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza per ciascun servizio di cui usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei costi dell'ultimo anno consuntivato.

Il numero di utenze risulta essere:

N. Utenze ACQUEDOTTO	1.386
N. Utenze FOGNATURA	1.386
N. Utenze DEPURAZIONE	

Si è proceduto applicando la quota fissa calcolata con una percentuale di copertura del 20% dei costi complessivi del servizio idrico integrato, suddiviso per servizio.

	COPERTURA COSTI	Quota fissa Unitaria
Acquedotto:	50.397,60	36,36
Fognatura:	20.779,46	14,99
Depurazione:	-	
TOTALE QUOTA FISSA		51,35

6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- a. una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche residenti (Art. 3 dell'All A Del. 665/2017/R/idr) per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo, alla tariffa base, l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene articolata pro capite, uniformato su tutto il territorio nazionale ed è posto pari a 18,25 metri cubi all'anno per utente domestico residente nel nucleo familiare. Qualora non fosse possibile in prima istanza determinare i componenti occupanti l'utenza domestica, si può provvisoriamente, e non oltre il 2021, assegnare d'ufficio n. 3 componenti ricorrendo al "criterio pro capite di tipo standard" previsto dall'ARERA e arrotondare la fascia agevolata di consumo pari a 55 metri cubi, ferma restando la possibilità dell'utente di presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti. In questa prima fase del calcolo tariffario si è posta uguale a 3 componenti occupanti ogni utenza domestica residente.
- b. una tariffa base, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo

$$T_{\text{base}} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{\text{stimati}}$$

- c. da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a "compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

a) Tariffa agevolata

Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti e ai primi 55 mc come indicato dal "criterio pro capite di tipo standard", indicati come "consumi di tipo essenziale", si è applicata un'agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base del 50%.

b) Tariffa base Acquedotto

Considerando i costi relativi al Servizio Acquedotto, avremo:

Obiettivo Ricavi Servizio Acquedotto:	251.988,00
---------------------------------------	------------

Si procede sottraendo la QUOTA FISSA,

QUOTA FISSA	50.397,60
-------------	-----------

Per la stima del volume d'acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i conteggi effettuati sulle letture svolte negli ultimi due/tre anni e, per le utenze per le quali i dati storici di lettura non siano risultati coerenti o sufficienti, si è ricorso al CMG (consumo medio giornaliero) per tipologia di utenza, ottenendo il seguente

Volume consumo d'acqua:	155.384
-------------------------	---------

Applicando il calcolo a tale formula:

$$T_{base} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{stimati}$$

La TARIFFA BASE risulta €. 1,297 al mc.

c) Scaglioni Tariffari di Eccedenza

Per le **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste la TARIFFA BASE e due fasce di Eccedenza. Si è applicato il Calcolo "Pro Capite Standard" di tre Componenti familiari per ogni utenza, come indicato dall'Autorità.

TARIFE ACQUEDOTTO	Da <i>mc/anno</i>	A <i>mc/anno</i>	Corrispettivo Unitario €/mc
Tariffa Agevolata	0	55	0,649
Tariffa Base	56	120	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	181		2,335

TARIFFA DOMESTICA RESIDENTE PRO CAPITALE

Anche se, come indicato dall'ARERA, per il calcolo delle tariffe si è applicata "la

tariffa pro capite standard ponendo a 3 il numero di componenti dell'Utenza Domestica Residente", qualora l'utente volesse presentare autocertificazione indicante il numero di componenti occupanti, possono essere applicate le seguenti tariffe:

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 1 Componente			
1,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	18	0,649
Tariffa Base	19	40	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	41	60	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	61		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 2 Componenti			
2,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	37	0,649
Tariffa Base	38	80	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	81	120	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	121		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 3 Componenti			
3,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,649
Tariffa Base	56	120	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	181		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 4 Componenti			
4,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	73	0,649
Tariffa Base	74	160	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	161	240	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	241		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 5 Componenti			
5,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	91	0,649
Tariffa Base	0	200	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	201	300	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	301		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			0,000
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 6 Componenti			
6,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	110	0,649
Tariffa Base	0	240	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	241	360	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	361		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			0,000
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 7 Componenti			
7,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128	0,649
Tariffa Base	129	280	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	281	420	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	421		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
8,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	146	0,649
Tariffa Base	147	320	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	321	480	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	481		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 9 Componenti			
9,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164	0,649
Tariffa Base	165	360	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	361	540	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	541		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 10 Componenti			
10,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	183	0,649
Tariffa Base	184	400	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	401	600	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	601		2,335
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,535
Tariffa Depurazione			0,000

Per le **UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI** sono state previste le seguenti Tariffe

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	121		2,335

Per le **UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI** sono state previste le seguenti Tariffe

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	1,687
Eccedenza 2^ Fascia	181		2,335

Per **UTENZE USO AGRICOLO E ZOOTECNICO** sono state previste le seguenti Tariffe

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	50	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	51		1,687
Eccedenza 2^ Fascia			

ALTRE UTENZE PREVISTE DALL'ARERA

Inoltre, anche se non sono presenti al momento nel nostro territorio, sono state predisposte anche le Tariffe per le altre tipologie di utenze indicate dall'ARERA nella Delibera 665/2017/R/idr, e sono le seguenti:

UTENZE INDUSTRIALI

TARIFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	200	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	201		1,816
Eccedenza 2^ Fascia			

UTENZE USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE (SCUOLE OSPEDALI CASERME)

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	200	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	201		1,557
Eccedenza 2^ Fascia			

UTENZE USO PUBBLICO DISALIMENTABILE (ALTRI UFFICI PUBBLICI)

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	120	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	121		1,687
Eccedenza 2^ Fascia			

UTENZE ALTRI USI – UTENZE TEMPORANEE

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	60	1,297
Eccedenza 1^ Fascia	61		1,687
Eccedenza 2^ Fascia			

6.5 Stima copertura dei costi del servizio acquedotto

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati.

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un. CALCOLATO	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Agevolata	0	55	52.882,50	0,649	34.304,06
Tariffa Base	56	120	47.612,45	1,297	61.770,93
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	22.691,40	1,687	38.270,86
Eccedenza 2^ Fascia	181		23.037,65	2,335	53.798,99

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. **188.144,84**

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	60	60,00	1,297	77,84
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	20,00	1,687	33,73
Eccedenza 2^ Fascia	121		-	2,335	-

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto €. **111,57**

UTENZE ARTIGIANALI E COMMERCIALI:

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Volume conturato	Corrispettivo un.	Gettito previsto
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Base	0	120	6.120,00	1,297	7.939,90
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	2.106,30	1,687	3.552,44
Eccedenza 2^ Fascia	181		653,70	2,335	1.526,56

UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI:

Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 13.018,90

6.6 Parte Variabile del Servizio di Fognatura

La parte variabile delle tariffe del servizio di Fognatura deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di Fognatura si procede, analogamente al servizio di acquedotto, a calcolare le tariffe unitarie come di seguito indicato:

$$T_{F/D} = (\text{Costi}_{F/D} - \text{Quote fisse}_{F/D}) / m^3_{\text{stimati}}$$

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono del servizio fognario e depurazione.

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Fognatura	155.384	0,535
Tariffa Depurazione		

STIMA COPERTURA COSTI ACQUE REFLUE

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Fognatura	155.384	0,535	83.117,83
Tariffa Depurazione			

7. CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

	Quota fissa			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	46.615,96	19.220,25	-	65.836,21
Tariffa A1 – Uso Domestico Non Residente	36,36	14,99	-	51,35
Tariffa C – Uso Commerciale Artigianale	3.708,91	1.529,22	-	5.238,14
Tariffa D – Uso Agricolo Zootecnico	36,36	-	-	36,36

	Corrispettivo per Consumo			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	188.144,84	77.915,75	-	266.060,58
Tariffa A1 – Uso Domestico Non Residente	111,57	42,79	-	154,37
Tariffa C - Commerciale Artigianale	13.018,90	4.750,08	-	17.768,98
Tariffa D – Uso Agricolo Zootecnico	739,50	-	-	739,50

Riepilogo copertura	
Tariffa A - Uso Domestico Residenti	331.896,80
Tariffa A1 - Uso Domestico Non Residente	205,72
Tariffa C - Commerciale Artigianale	23.007,12
Tariffa D – Uso Agricolo Zootecnico	775,86
TOTALE	355.885,50



Il Responsabile Area 3^ - SS.TT.T.
dott. ing. Santi Moschetti

人

